

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4691 del 05/09/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA PEDRETTI CESARINO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI RECUPERO ROTTAMI METALLICI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBIcato IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA PIEMONTE N. 2. AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4871 del 05/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA PEDRETTI CESARINO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI RECUPERO ROTTAMI METALLICI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA PIEMONTE N. 2. AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA l'AUA adottata dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ArpaE, nodo di Piacenza, con D.D. n. 2682 del 2/8/2016 e rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza, con provvedimento conclusivo prot. n. 67318 del 10.08.2016, alla Ditta PEDRETTI CESARINO (C.F. PDRCRN53D26C089F – P.IVA 00976160333) per l'attività di recupero di rottami metallici svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza (PC) via Piemonte n. 2, autorizzazione comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- comunicazione ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi effettivamente destinati al riutilizzo;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

VISTA l'istanza avanzata dalla ditta PEDRETTI CESARINO tramite PEC del 21.06.2017 (prot. ArpaE n. 7317) ai fini di ottenere l'aggiornamento dell'A.U.A. adottata da questa Struttura con la sopra citata Determinazione Dirigenziale, istanza successivamente completata dalla Ditta con nota del 19.07.2017 (prot. ArpaE n. 8711);

DATO ATTO che, in particolare, l'Azienda ha richiesto l'incremento della capacità massima della messa in riserva - R13 - per i rifiuti di cui al punto 3.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 da 850 t. a 16000 t. (capacità massima istantanea di stoccaggio) e da 12000 t/anno a 16000 t/anno (capacità massima annua di stoccaggio,) fermo restando quant'altro in precedenza autorizzato;

ATTESO che, tenuto conto della documentazione prodotta, nonché di quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/13 la modifica proposta deve considerarsi come "non sostanziale";

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;

- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento della sopra richiamata Autorizzazione Unica Ambientale, sulla base di quanto richiesto dalla Ditta, sostituendo, nella parte dispositiva del provvedimento sopra richiamato, il punto 3. (concernente l'attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi);

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare**, aggiornandola – ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla S.A.C. di Arpae, nodo di Piacenza, con D.D. n. 2682 del 2/8/2016 e rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 67318 del 10.08.2016 alla Ditta PEDRETTI CESARINO (C.F. PDRCRN53D26C089F – P.IVA 00976160333) per l'attività di recupero di rottami metallici svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza(PC) via Piemonte n. 2 (che è anche sede legale), sostituendo, al punto 3 della parte dispositiva del provvedimento, le lettere a), b) e d) con le seguenti:

" a) i rifiuti per i quali è consentita la messa in riserva R13 sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.:

- **3.1** – rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (CER 120101, 120102, 150104, 170405, 160117, 200140, 120199, 191202), stoccaggio istantaneo 16000 t. – stoccaggio annuo 16000 t./anno;
- **3.2** – rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (CER 110599, 120103, 150104, 200140, 170407, 120104, 120199, 170401, 170402, 170406), stoccaggio istantaneo 50 t. – stoccaggio annuo 2000 t./anno;
- **3.5** – rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato (CER 200140, 150104), stoccaggio istantaneo 3 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
- **3.7** - rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri (CER 120103, 120199, 110299), stoccaggio istantaneo 3 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
- **5.1** – parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili (CER 160122, 160117, 160118), stoccaggio istantaneo 3 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
- **5.7** – spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;
- **5.8** – spezzoni di cavi di rame ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;
- **5.19** – apparecchi domestici, apparecchi e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC (CER 160216, 160214, 200136), stoccaggio istantaneo 22 t. – stoccaggio annuo 56 t./anno;

➤ **9.1** – scarti di legno e sughero, imballaggi in legno (CER 150103, 170201, 200138), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;”

” b) la capacità complessiva istantanea della messa in riserva - R13 - è di 16096 t. e con il limite massimo di 18556 t./anno, fermo restando i limiti delle diverse tipologie di rifiuti di cui ai precedenti punti;”

” d) l'attività di messa in riserva dovrà essere effettuata presso le zone individuate nella planimetria di cui alla documentazione integrativa trasmessa con nota del 19.07.2017 (prot. Arpae n. 8711). In tale zona di messa in riserva potrà essere effettuata esclusivamente l'attività di gestione di rifiuti e pertanto il passaggio di persone o veicoli estranei a tale attività non deve ritenersi consentito; ”

2. **di fare salvo** quant'altro previsto e prescritto nell'Autorizzazione Unica Ambientale DD n. 2682/2016, in particolare per quanto attiene la durata dell'autorizzazione, che resta stabilita in 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo prot. n. 67318 del 10.08.2016 da parte del SUAP del Comune di Piacenza;

3. **di dare atto** che:

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.